

Meglio conoscere i nostri diritti

**QD e TRASFERIMENTI**

*Spesso le aziende vendono come graziose concessioni ciò che è già contrattualmente dovuto. In caso di dubbi, non esitate a chiamare il vostro rappresentante FABI*

*di Giuliano Xausa, responsabile nazionale Coordinamento Quadri direttivi*

Sappiamo purtroppo, o per fortuna, di quanti trasferimenti sia colma la vita lavorativa di un Quadro Direttivo. Alcuni graditi, in quanto legati ad avanzamenti di carriera, altri subiti con le buone o con le cattive. A differenza delle aree professionali, pochi sono i contratti integrativi che limitano il fenomeno della mobilità, soprattutto per i Qd3 e Qd4. Considerato ciò e non entrando (per ora) in merito alla legittimità dei trasferimenti, vogliamo ricordare quali sono i diritti a tutela dei colleghi. Diritti a poco conosciuti a molti e, in troppo casi, solo parzialmente applicati. Tutta la normativa si trova nell'articolo 82 del CCNL 8.12.2007, che non ha subito alcuna variazione sostanziale nel rinnovo del gennaio 2012. Al punto 1 si trova una dichiarazione non di poco conto. La norma, infatti, prevede che l'impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad un'unità produttiva situata in comune diverso. Ma dice anche che nel disporre il trasferimento terrà conto delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.

C'è un'unica limitazione prevista dal punto 2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello che abbiano compiuto 47 anni di età ed abbiano maturato 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore, se la distanza supera i 50 chilometri. La limitazione non si applica in caso di personale preposto di filiale.

Interessante anche la norma sul preavviso prevista al punto 3. Il trasferimento è disposto dall'azienda con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi; di 30 giorni negli altri casi. Ove non sia possibile rispettare i suddetti termini, il Quadro Direttivo beneficerà di un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.

Passiamo ora alla parte economica.

Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza (punto 4), il quadro direttivo che non abbia familiari a carico ha diritto: al rimborso delle spese effettive di viaggio, al rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio, al rimborso della eventuale perdita del canone di locazione col massimo di un anno, alla diaria o in alternativa al trattamento a piè di lista per il tempo necessario per la sistemazione della nuova residenza, con un massimo di 60 giorni. Per il quadro direttivo che abbia, invece, familiari conviventi spettano, in aggiunta ai punti precedenti, il rimborso delle spese effettive di viaggio per tutta la famiglia, oltre alla diaria per sé fino a 120 giorni ed il 60% della diaria per ogni persona di famiglia trasferita.

L'impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi fornisce al quadro direttivo l'alloggio nella nuova sede di residenza fino a un massimo di 8 anni. L'alloggio dovrà avere le stesse caratteristiche di quello occupato nella sede di provenienza (punti 5/6/7). Ma non è finita. A condizione



che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza, i Quadri Direttivi hanno diritto un'indennità *tantum* (= una volta soltanto) pari a una mensilità a mezza (2 mensilità se la distanza supera i 100 chilometri), se non ci sono familiari a carico; e pari a quattro mensilità (5 se si supera i 100 chilometri), se ci sono familiari a carico. Per la definizione dell'importo della mensilità rimandiamo al punto 9 dell'art. 82.

Nota bene: il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità *tantum* spettano anche all'interessato che, pur prendendo dimora nella località in cui è sta-

to trasferito, non cambi formalmente residenza avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare (dichiarazione delle Parti a margine dell'art. 82).

Ci sembra superfluo sottolineare che tutte queste norme non trovano applicazione in caso di richiesta di trasferimento da parte del lavoratore.

Queste sono le norme. Come potete constatare spesso le aziende vendono come concessioni ciò che è contrattualmente dovuto! Non esitate a chiamare il vostro rappresentante FABI per chiarimenti o per farle applicare. ■